

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2322)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati.  
nella seduta del 5 luglio 1967 (V. Stampato n. 3965)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

**e col Ministro della Marina Mercantile**

(NATALI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 luglio 1967*

**Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo  
per la costruzione di un bacino di carenaggio in Taranto**

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla Società « Stabilimenti navali S.p.A. Taranto », già « Officine di costruzioni e riparazioni navali di Taranto », un contributo di lire 1 miliardo e 500 milioni per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio, la cui capacità di sollevamento

non dovrà essere inferiore a 32.000 tonnellate, subordinatamente alla presentazione da parte della Società stessa del certificato di collaudo dell'opera, che dovrà essere rilasciato da apposita commissione nominata da detto Ministero.

#### Art. 2.

La somma di lire 1 miliardo e 500 milioni di cui all'articolo precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1967 e di lire 500 milioni nell'anno finanziario successivo.

#### Art. 3.

All'onere di lire 1 miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.